



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITA'
Ex DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI
SVIRIS X - Produzioni animali

Roma,

Al ENCI
Viale Corsica 20
20100 Milano

Oggetto: Regolamento ENCI / Delegazioni

Con riferimento alla nota n.33530 del 23.09.2009, si comunica che con D.M. 222004 del 29.09.2009, di cui si unisce copia, è stato approvato il regolamento che disciplina le norme relative ai rapporti intercorrenti tra codesto Ente e le Delegazioni.

Il Dirigente
(F.Scala)

E. N. C. I.		
PERVENUTO	IL	DIR. GENERALE
IL 05 OTT 2009		
PROT. N.		AMMINISTR.
35018		



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITA'
Ex DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI
SVIRIS X - Prod. Animali

VISTO il R.D. 13 giugno 1940, n. 1051 con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana ed approvato il relativo statuto;

VISTO il d.l. del Capo Provvisorio dello Stato 23 dicembre 1947, n. 1665 con il quale l'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana è stato sottoposto alla vigilanza di questo Ministero;

VISTO il D.M. n.20640 del 24 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana ed, in particolare, l'art.19 che prevede che il regolamento che disciplina le norme relative ai rapporti intercorrenti tra i gruppi cinofili riconosciuti, Delegazione dell'Ente e l'ENCI stesso siano sottoposti all'approvazione di questo Ministero;

VISTO l'articolo 29 di detto nuovo statuto che prevede che il regolamento di attuazione dello statuto medesimo, approvato dall'assemblea venga ratificato da questo Ministero;

VISTA la nota n. 33530 del 23 settembre 2009 con la quale l'Ente già menzionato ha trasmesso la delibera del Consiglio Direttivo del 22 settembre 2009 che ha approvato il regolamento in questione;

CONSIDERATO che detto regolamento è in linea con le norme del vigente statuto;

DECRETA:

Articolo unico: E' approvato il regolamento che disciplina le norme relative ai rapporti intercorrenti tra i gruppi cinofili riconosciuti Delegazione dell'Ente e l'ENCI stesso, così come approvato dal Consiglio Direttivo del 22 settembre 2009, e che viene allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Roma, li **29 SET. 2009**

Il Direttore Generale
(Giuseppe Blasi)

REGOLAMENTO ENCI / DELEGAZIONI *(in attuazione art.19, comma 3 dello Statuto Sociale ENCI)*

NORME GENERALI E REQUISITI SOGGETTIVI

Art. 1

1. L'ENCI, nelle Regioni nella quali non siano presenti propri uffici periferici, può concedere a Gruppi cinofili, ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 2 dello Statuto, la qualifica di Delegazione dell'Ente con il compito di raccogliere ed informatizzare i dati inerenti il Libro genealogico.
2. Alle Delegazioni possono essere affidati anche compiti di rappresentare l'ENCI nell'ambito del proprio territorio e di svolgere altre attività delegate dall'Ente medesimo.
3. I rapporti che intercorrono tra i Gruppi cinofili riconosciuti delegazioni dell'Ente e l'ENCI sono disciplinati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 dello Statuto, dal presente Regolamento.

Art. 2

Ai sensi dell'art.18.1 del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale, possono essere riconosciuti Delegazioni dell'ENCI i Gruppi Cinofili che ne facciano richiesta, dichiarando di accettare integralmente e senza condizioni quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 3

Il legale rappresentante della Delegazione, nei confronti dell'ENCI e di soggetti terzi, è il Presidente del Gruppo Cinofilo.

Art. 4

La Delegazione ha l'incarico di svolgere le attività relative alla tenuta del Libro genealogico del cane di razza, secondo le disposizioni contenute nell'apposito Disciplinare e nelle relative Norme tecniche, nei limiti della delega ricevuta.

Art. 5

La Delegazione è tenuta a vigilare e verificare il rispetto, da parte degli allevatori e proprietari delle norme del disciplinare del Libro genealogico del cane di razza e relative norme tecniche, nonché sulla base delle disposizioni organizzative ed applicative emanate dall'Ufficio Centrale del Libro stesso, nei limiti comunque della delega affidata.

Art. 6

La Delegazione potrà svolgere attività ulteriori rispetto a quelle di cui ai precedenti artt.4 e 5, espressamente previste nel Disciplinare del Libro genealogico del cane di razza, nelle relative Norme tecniche. Tali ulteriori attività saranno contenute nella specifica Convenzione di cui all'art. 11.

REQUISITI STRUTTURALI MINIMI

Art. 7

1. Ai fini del riconoscimento della qualifica di Delegazione, il Gruppo cinofilo richiedente dovrà garantire capacità tecniche ed organizzative idonee e proporzionate al bacino di utenza del territorio di riferimento, quali a titolo indicativo e non esaustivo:

- a) la disponibilità di locali adeguati alla gestione delle attività delegate, con orari di apertura tali da garantire un proficuo rapporto con i soci e con il pubblico;
- b) la disponibilità di personale qualificato e di idonei mezzi informatici;
- c) le capacità tecniche ed organizzative idonee allo svolgimento dei compiti di controllo sul territorio nonché all'attività delegata di raccolta e trasmissione all'ENCI dei dati riferiti al Libro genealogico.

2. Il Consiglio Direttivo dell'ENCI entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento stabilisce, con propria delibera, i requisiti minimi ai fini dell'ottenimento del riconoscimento.

3. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, le delegazioni già riconosciute ed operanti sul territorio devono adeguarsi ai requisiti minimi di cui al precedente comma 2, pena la decadenza del riconoscimento.

ATTIVITA' DELLA DELEGAZIONE

Art. 8

Le attività della Delegazione sono svolte tramite l'apporto volontario degli associati e/o tramite personale dipendente e/o collaboratori del Gruppo Cinofilo.

A ciascuna Delegazione è riconosciuta ampia autonomia organizzativa, ferma quindi restando la sua responsabilità nei confronti del personale dipendente e/o dei collaboratori, manlevando e tenendo indenne l'ENCI da qualunque responsabilità derivante da eventuale inosservanza di norme e regolamenti in materia.

PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO

Art. 9

1. Il Consiglio Direttivo, procederà al riconoscimento della qualifica di Delegazione sulla base dei requisiti e con le modalità di cui all'articolo 7 del presente regolamento, tenuto conto del bacino di utenza e delle relative esigenze - tali da garantire l'autonomia e l'effettiva funzionalità di ciascuna Delegazione - e tenuto altresì conto delle funzioni di controllo che l'ENCI eserciterà su ciascuna Delegazione.

2. Entro 15 giorni dalla delibera di riconoscimento, da parte del proprio Consiglio Direttivo, l'ENCI provvederà a comunicare la decisione assunta.

REVOCA

Art. 10

Il Consiglio Direttivo procederà alla revoca della qualifica di Delegazione:

- a) nei casi di grave inadempienza;
- b) nei casi di perdita dei requisiti minimi.

CONVENZIONE

Art. 11

L'ENCI, sulla base del presente regolamento, stipula apposita Convenzione con le Delegazioni riconosciute, nella quale verranno stabilite le modalità di esecuzione della delega, gli obblighi, la

durata, il contributo al funzionamento e quant'altro necessario a regolare il funzionamento di ciascuna Delegazione ed il regolare svolgimento delle funzioni delegate.

Visto si approva

Il Direttore Generale
(Giuseppe Blasi)



Per copia conforme

